

Condizioni generali di contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in alta tensione (opere a cura del Produttore)

PREMESSA

- a) l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, d'ora innanzi denominata – per brevità - anche AEEGSI, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
- b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, RetiPiu Srl ha adottato le Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica (di seguito MCC), pubblicate sul sito internet www.retipiu.it, con le quali sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di RetiPiu del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
- c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
- d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, RetiPiu ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto.

DEFINIZIONI

AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del Produttore in AT.

Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente.

Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete di RetiPiu.

Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

Garanzia fideiussoria: contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito a favore di RetiPiu a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da RetiPiu stessa per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato da parte del Produttore. La garanzia avrà durata triennale e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal Produttore.

GAUDI': è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

Impianto di produzione: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali RetiPiu può consentire al Produttore di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte per la connessione di più impianti di produzione.

Iter autorizzativo: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volti all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il Produttore può immettere in rete.

Produttore: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Produttore.

Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del Produttore. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento contenente le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

STMD: è la soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.

Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna: è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

UP: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

- 1.1 Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.
- 1.2 Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle MCC, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.
- 1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella MCC prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra RetiPiù ed il Produttore relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 3 Obblighi del Produttore.

- 3.1. Il Produttore, con l'accettazione della STMD, si impegna a:
- a) rispettare le previsioni contenute nelle MCC e a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;
 - b) predisporre ed inviare a RetiPiù il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;
 - c) provvedere a tutto quanto necessario a inserire le UP in GAUDI' e ai successivi aggiornamenti;
 - d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di RetiPiù, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;
 - e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, e a darne comunicazione scritta di completamento a RetiPiù;
 - f) sottoscrivere, qualora opti per la realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione e/o degli interventi sulla rete esistente, un contratto con cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate a eventuali vizi e difetti che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere da parte di RetiPiù;

- g) provvedere ad eseguire i lavori che RetiPiù dovesse richiedere, in sede di collaudo degli impianti realizzati, per conformare gli interventi realizzati alle prescrizioni ed agli standard tecnici RetiPiù, dandone comunicazione a RetiPiù stessa per il successivo collaudo e corrispondendo i relativi oneri;
- h) eliminare le difformità riscontrate da RetiPiù in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione a RetiPiù stessa;
- i) nel caso in cui il Produttore abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete, rimborsare a RetiPiù tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete non siano assistiti, per responsabilità del Produttore, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
- l) stipulare con RetiPiù, sempre che il collaudo dell'impianto di rete realizzato abbia avuto esito positivo, il relativo atto di cessione costituendo le necessarie servitù di elettrodotto o cabina. Contestualmente alla suddetta stipulazione il Produttore emetterà una fattura per un importo corrispondente al valore dell'impianto secondo i costi standard di RetiPiù presentando la garanzia fideiussoria;
- m) emettere, nel caso che per la connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete elettrica esistente, una fattura per il valore degli interventi realizzati a costi standard di RetiPiù nonché rilasciare a favore di RetiPiù la garanzia fideiussoria a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da RetiPiù per l'eliminazione dei vizi e difetti degli interventi realizzati dal Produttore;
- n) garantire l'assenza di vizi e/o difetti degli impianti e/o degli interventi realizzati dal Produttore per la durata di 10 anni e risarcire a RetiPiù tutti i danni, diretti ed indiretti, connessi e conseguenti, manlevandola da ogni richiesta risarcitoria di terzi;
- o) nel caso di collaudo positivo e sino alla data di stipulazione dell'atto di cessione degli impianti di cui alla lett. l) oppure sino al rilascio della garanzia di cui alla lett. m) riconoscere a RetiPiù la facoltà di trattenere le somme spettanti, in base alle disposizioni dell'AEEGSI, per la realizzazione in proprio degli impianti e di utilizzare le stesse per il rimborso degli oneri conseguenti all'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Qualora al Produttore non spetti alcuna somma per la suddetta realizzazione in proprio, quest'ultimo si impegna, sino a quando non provvederà al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art.3 lettere l) e m), a rimborsare tempestivamente a RetiPiù gli importi di cui sopra;
- p) non chiedere a RetiPiù il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia connessa o conseguente a vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione realizzato dal Produttore e/o degli eventuali interventi eseguiti sulla rete ovvero determinata dall'annullamento di provvedimenti amministrativi e/o dal venir meno o dalla inopponibilità a terzi delle servitù relative all'impianto di rete;
- q) acquisire e consegnare a RetiPiù le garanzie del costruttore per la parte di impianto di rete e per gli interventi sulla rete stessa, qualora realizzati da terzi.

Art. 4 Obblighi di RetiPiù.

- 4.1. RetiPiù si impegna ad effettuare, salvo casi di forza maggiore o eventi comunque alla stessa non imputabili, e dietro pagamento dei relativi oneri, il collaudo degli impianti di rete per la connessione nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell'AEEGSI ed in caso di esito positivo dello stesso ad attivare la connessione;
- 4.2. RetiPiù, nel caso il collaudo di cui al precedente punto abbia esito favorevole e sempre che il Produttore abbia consegnato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 3.1 lett. l), si impegna a pagare il corrispettivo previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI per la realizzazione in proprio degli impianti nei termini previsti nell'atto di cessione degli impianti;
- 4.3. RetiPiù, qualora per l'attivazione della connessione sia stato necessario realizzare solo interventi sulla rete esistente, si impegna a pagare, se previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI, il corrispettivo per la realizzazione in proprio degli interventi sulla rete esistente nei termini indicati nel STMD sempre che il Produttore abbia rilasciato la garanzia fideiussoria;
- 4.4. RetiPiù, nel caso accerti vizi e/o difetti inerenti l'impianto di rete per la connessione o gli interventi sulla rete esistente, si impegna a darne comunicazione al Produttore, mediante raccomandata r.r., entro 30 giorni dalla scoperta;
- 4.5. RetiPiù, prima di escutere la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 3.1 lett. l) e m), provvederà ad inviare al Produttore la specifica dei costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Detta specifica evidenzierà i costi dei materiali, della manodopera, dell'eventuali prestazioni di terzi nonché delle spese generali assunte pari al 20% della somma delle voci sopradette; in caso di inadempimento da parte del Produttore, RetiPiù procederà all'escussione della garanzia fideiussoria;

4.6. RetiPiù deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze risarcitorie pervenute da terzi connesse e conseguenti a vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente;

4.7. RetiPiù, dopo essere stata immessa, a seguito del collaudo positivo, nel possesso gratuito dell'impianto di rete per la connessione, si impegna, sino alla stipula dell'atto di cessione, ad effettuare, se necessaria, la relativa manutenzione, provvedendo altresì ad eliminare gli eventuali vizi e difetti dell'impianto sopraddetto, previa comunicazione da inviare entro 30 giorni mediante raccomandata r.r. al Produttore, contestualmente al preventivo di spesa per il successivo rimborso

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo degli impianti, RetiPiù si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il Produttore sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il Produttore (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEGSI) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle MCC e siano teleleggibili da RetiPiù;

c) che il Produttore abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP in GAUDI';

d) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il Produttore acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete RetiPiù e ad immettere energia elettrica nella rete RetiPiù nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto:

a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nella STMD e nel Regolamento di Esercizio;

b) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEGSI;

c) delle regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete

d) delle norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il Produttore si impegna a:

a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete RetiPiù, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete RetiPiù è sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di RetiPiù insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di RetiPiù e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete RetiPiù o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nella STMD, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta a RetiPiù onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;

e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, a RetiPiù l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;

f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);

- g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
- h) garantire a RetiPiù e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, all'apparecchiatura di misura;
- l) il Produttore non può immettere una potenza superiore a quella indicata nella STMD; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile, RetiPiù modifica il valore della potenza in immissione e ricalcola il corrispettivo per la connessione come previsto dalla regolazione vigente.

6.3. RetiPiù si impegna a:

- a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
- b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Condizioni particolari per i prelievi.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio.

8.1. RetiPiù potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del Produttore, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:

- a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui RetiPiù è titolare;
- b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
- c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
- d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete RetiPiù.

8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a RetiPiù, il Produttore non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.

8.3. Qualora RetiPiù, per ordine di autorità o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell'AEEGSI (quale ad es. la delibera AEEG n. 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il Produttore esonera RetiPiù da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.

9.1 Il Produttore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante apposita comunicazione scritta da inviare nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni dell'AEEGSI.

9.2. E' riconosciuta a RetiPiù la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:

- a) inadempimento da parte del Produttore ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
- b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art. 10 Efficacia.

10.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di RetiPiù dell'accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.

10.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art. 6.2 lett. d) ed e), il Produttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso RetiPiù, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di RetiPiù le medesime obbligazioni.

Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

11.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Produttore a RetiPiù sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da RetiPiù se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle MCC o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. RetiPiù garantirà al Produttore il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Produttore.

11.2. Il Produttore consente che RetiPiù possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

11.3. Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di RetiPiù, dei dati riguardanti la connessione - ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi - nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle MCC.

11.4 Il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 12 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

12.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell' AEEGSI, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

12.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

12.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEGSI non sia possibile la modifica automatica del presenti condizioni generali, RetiPiù provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Produttore ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

12.4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

Art. 13 Cessione del contratto.

13.1. RetiPiù potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice di energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art.14 Responsabilità.

14.1. Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di RetiPiù, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

14.2 RetiPiù sarà eventualmente responsabile nei confronti del Produttore per i danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Monza.